



COMUNE DI ARICCIA

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 22/05/2014

Atto n. 8

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di MAGGIO, alle ore 19:16 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Cav. Luisa Sallustio nella qualità di PRESIDENTE e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

		Presente			Presente
1	CIANFANELLI EMILIO	S	10	TOMASI EMILIO	S
2	BARBETTA LUCA	S	11	TOMEI EDOARDO	S
3	BRANDIMARTE GIOVANNI,ALBERTO	S	12	CIANFANELLI FRANZ	S
4	DI FELICE AUGUSTO	S	13	DI FELICE ROBERTO	S
5	ERMINI PAOLO	N	14	FORTINI PIERLUIGI	N
6	FIORENZA BIAGIO	S	15	INDIATI ENRICO	S
7	MARUCCI BERNARDO	S	16	STACCOLI GIANLUCA	S
8	SALLUSTIO LUISA	S	17	TOMEI FLAVIO	S
9	SERRA BELLINI MAURO	S			

S=Presenti n. 15

N=Assenti n. 2

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Claudia Tarascio

Sono nominati scrutatori: BARBETTA LUCA, TOMASI EMILIO, CIANFANELLI FRANZ

Sono presenti gli assessori: FONTANA ARNALDI CORA, PROFICO FABRIZIO, TOMASI ANGELO
IL PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

In continuazione di seduta

Alle ore 19,20 è entrato il consigliere Ermini (P.16)

Alle ore 19,23 è entrato il consigliere Fortini (P.17)

Alle ore 20,14 sono usciti i consiglieri Indiati, Staccoli, Cianfanelli F., Di Felice R., Tomei F., Fortini, Di Felice A. (P.10)

Alle ore 20,19 è uscito il consigliere Ermini (P. 9)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente;

Visto l'esito della votazione a scrutinio palese, svolta alle ore 20,32, da cui risulta:

Consiglieri presenti:9

Consiglieri votanti: 9

Voti favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

Viene approvata la proposta di deliberazione, che allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di seguito si procede ad una seconda votazione, per l'immediata eseguibilità da cui risulta:

Consiglieri presenti:9

Consiglieri votanti: 9

Voti favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO E RICHIAMATO l'art.1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);

PRESO ATTO che per espressa previsione di legge detta nuova imposta risulta basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, risultando quindi composta dai seguenti distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- la componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

RILEVATO che l'Imposta Unica Comunale è quindi articolata, di fatto, su tre distinte entrate, fondate su presupposti impositivi diversi;

VISTI E RICHIAMATI i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano, in particolare, la componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) della IUC, stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione;

VISTO in particolare il comma 677 del medesimo articolo, secondo il quale il Comune, con apposita deliberazione, può determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 1 – comma 703 – della già citata legge n.147 del 2013, che dispone come l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.29 del 28/09/12, esecutiva, con la quale sono state stabilite le aliquote IMU sin dall'anno 2012;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n.9 del 23/04/13, esecutiva, con la quale è stato approvato in nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU;

RITENUTO in ogni caso, al fine di non rendere più oneroso il carico fiscale sui contribuenti di non avvalersi della facoltà introdotta dall'articolo 1 – comma 1 – del D.L. n.16/2014, di modifica dell'articolo 1 – comma 677 – della legge 147/2013, che consentirebbe un incremento dello 0,8 per mille delle aliquote della TASI in precedenza stabilite da detta norma;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 1 – comma 683 – della legge n.147 del 2013, che dispone come il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi finanziati da detto tributo, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO ATTO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RILEVATO che nell'esercizio 2014, a fronte della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali ed equiparate e sulle relative pertinenze oltre a tutte le altre fattispecie indicate ai commi 707 e 708 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 nonché a fronte delle riduzioni delle risorse da federalismo municipale, disposte tra l'altro già dall'articolo 16 – comma 6 – del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si viene a determinare una minore entrata stimabile in € 1.504.500,00 (unmilione cinquecentoquattrocentocinquante/00), e che pertanto occorre procedere ad adottare gli opportuni provvedimenti per garantire i necessari equilibri di bilancio nella parte corrente;

PRESO ATTO:

- che l'applicazione della TASI con una aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali ed assimilate per legge, e quindi non già gravate dall'imposizione IMU, consente di sopperire alla riduzione di risorse individuate e quantificate al precedente capoverso, secondo le stime effettuate con le oggettive difficoltà legate all'introduzione del nuovo prelievo dal Settore Tributi dell'Ente;
- che dette risorse, secondo quanto disposto dal comma 682 – lettera b) – numero 2) – delle legge di stabilità per l'anno 2014 possono quindi essere destinate a cofinanziare i seguenti servizi indivisibili:

Pubblica sicurezza e vigilanza – Polizia Municipale	€	600.000,00
Servizi socio – assistenziali	€	200.000,00
Viabilità ed illuminazione pubblica	€	500.000,00
Manutenzione patrimonio comunale	€	150.000,00
Ambiente e verde pubblico	€	54.500,00
Totale	€	1.504.500,00

VISTO l'articolo 53 – comma 16 – della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27 – comma 8 – della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che dispone come il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, del 13 febbraio 2014 e del 29 aprile 2014, con i quali è stato disposto il differimento del termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2014 rispettivamente al 28 febbraio 2014, al 30 aprile 2014 ed al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 13 – comma 15 – del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – per la pubblicazione sul proprio sito informatico, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – prot. n.5343 del 06/04/12, relativa all'avvio a far data dal 16 aprile 2012

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il parere reso in merito dall'Organo di Revisione dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art.239 – comma 1 – lettera b) – sub. 7) del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., come confermato dall'art.197 – comma 1 – sub. 4) – lettera g) – del vigente regolamento di contabilità e disciplina del Servizio economato, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 10/01/2013, esecutiva;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. 20 dicembre 1992 n.504 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 006/03/2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02/05/2014 n.68;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- istituire nel Comune di Ariccia, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa ai servizi, denominata Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- determinare, per l'anno 2014, le seguenti misure di aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquota dello 0,25% (zerovirgolaventicinqueper cento) per:

- abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Aliquota dello 0,1% (zerovirgolaunoper cento) per:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 – comma 8 – del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii.;

Aliquota dello 0% (zeropercento) per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assoggettate ad aliquota IMU dello 0,4%;
- dare atto che, ai sensi dell'art.1 – comma 682 – lettera b) – numero 2) – della legge 27 dicembre 2013, n.147, le risorse derivanti dalla TASI verranno impiegate e destinate al finanziamento dei servizi indivisibili indicati in premessa, per i corrispondenti importi ivi indicati;
- dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art.172 – comma 1 – lettera e) – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante trasmissione telematica della stessa sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13 – comma 15 – del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, come da apposita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale prot. n.5343 del 06/04/12 e successiva nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28/02/2014;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii..



COMUNE DI ARICCIA

PROVINCIA DI ROMA

Ufficio proponente: AREA II°-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Del 11/05/2014 N° 12

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

Cap. _____	Competenza	Residui	Somma stanziata	(+) €
			Variazione in aumento	(+) €
			Variazione in diminuzione	(+) €
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario			Somme già impegnate	(+) €

ATTESTA

Somma disponibile €

come nel prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva

spesa di €

Il Responsabile di Area

Data _____

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

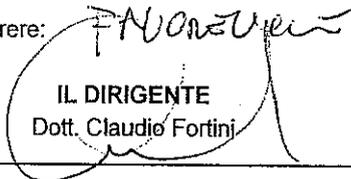
- 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.*
- 2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.*
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*
- 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere:

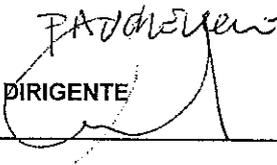
Ariccia, li 15/05/2014


IL DIRIGENTE
Dott. Claudio Fortini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere:

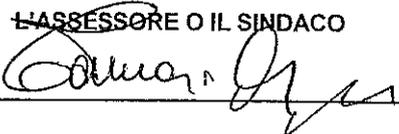
Ariccia, li 15/05/2014


IL DIRIGENTE

L'ASSESSORE AL RAMO O IL SINDACO

VISTO

Ariccia, li 15.05.2014


L'ASSESSORE O IL SINDACO

In continuazione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO E RICHIAMATO l'art.1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);

PRESO ATTO che per espressa previsione di legge detta nuova imposta risulta basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, risultando quindi composta dai seguenti distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- la componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

RILEVATO che l'Imposta Unica Comunale è quindi articolata, di fatto, su tre distinte entrate, fondate su presupposti impositivi diversi;

VISTI E RICHIAMATI i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano, in particolare, la componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) della IUC, stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione;

VISTO in particolare il comma 677 del medesimo articolo, secondo il quale il Comune, con apposita deliberazione, può determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 1 – comma 703 – della già citata legge n.147 del 2013, che dispone come l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.29 del 28/09/12, esecutiva, con la quale sono state stabilite le aliquote IMU sin dall'anno 2012;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n.9 del 23/04/13, esecutiva, con la quale è stato approvato in nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU;

RITENUTO in ogni caso, al fine di non rendere più oneroso il carico fiscale sui contribuenti di non avvalersi della facoltà introdotta dall'articolo 1 – comma 1 – del D.L. n.16/2014, di modifica dell'articolo 1 – comma 677 – della legge 147/2013, che consentirebbe un incremento dello 0,8 per mille delle aliquote della TASI in precedenza stabilite da detta norma;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 1 – comma 683 – della legge n.147 del 2013, che dispone come il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi finanziati da detto tributo, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO ATTO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RILEVATO che nell'esercizio 2014, a fronte della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali ed equiparate e sulle relative pertinenze oltre a tutte le altre fattispecie indicate ai commi 707 e 708 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 nonché a fronte delle riduzioni delle risorse da federalismo municipale, disposte tra l'altro già dall'articolo 16 – comma 6 – del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si viene a determinare una minore entrata stimabile in € 1.504.500,00 (unmilionecinquecentoquattrocinquecento/00), e che pertanto occorre procedere ad adottare gli opportuni provvedimenti per garantire i necessari equilibri di bilancio nella parte corrente;

PRESO ATTO:

- che l'applicazione della TASI con una aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali ed assimilate per legge, e quindi non già gravate dall'imposizione IMU, consente di sopperire alla riduzione di risorse individuate e quantificate al precedente capoverso, secondo le stime effettuate con le oggettive difficoltà legate all'introduzione del nuovo prelievo dal Settore Tributi dell'Ente;
- che dette risorse, secondo quanto disposto dal comma 682 – lettera b) – numero 2) – delle legge di stabilità per l'anno 2014 possono quindi essere destinate a cofinanziare i seguenti servizi indivisibili:

Pubblica sicurezza e vigilanza – Polizia Municipale	€	600.000,00
Servizi socio – assistenziali	€	200.000,00
Viabilità ed illuminazione pubblica	€	500.000,00
Manutenzione patrimonio comunale	€	150.000,00
Ambiente e verde pubblico	€	54.500,00
Totale	€	1.504.500,00

VISTO l'articolo 53 – comma 16 – della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27 – comma 8 – della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che dispone come il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, del 13 febbraio 2014 e del 29 aprile 2014, con i quali è stato disposto il differimento del termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2014 rispettivamente al 28 febbraio 2014, al 30 aprile 2014 ed al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 13 – comma 15 – del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – per la pubblicazione sul proprio sito informatico, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – prot. n.5343 del 06/04/12, relativa all'avvio a far data dal 16 aprile 2012

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il parere reso in merito dall'Organo di Revisione dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art.239 – comma 1 – lettera b) – sub. 7) del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., come confermato dall'art.197 – comma 1 – sub. 4) – lettera g) – del vigente regolamento di contabilità e disciplina del Servizio economato, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 10/01/2013, esecutiva;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. 20 dicembre 1992 n.504 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 006/03/2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02/05/2014 n.68;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- istituire nel Comune di Ariccia, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa ai servizi, denominata Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- determinare, per l'anno 2014, le seguenti misure di aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquota dello 0,25% (zerovirgolaventicinqueper cento) per:

- abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Aliquota dello 0,1% (zerovirgolaunoper cento) per:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 – comma 8 – del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii.;

Aliquota dello 0% (zeropercento) per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assoggettate ad aliquota IMU dello 0,4%;
- dare atto che, ai sensi dell'art.1 – comma 682 – lettera b) – numero 2) – della legge 27 dicembre 2013, n.147, le risorse derivanti dalla TASI verranno impiegate e destinate al finanziamento dei servizi indivisibili indicati in premessa, per i corrispondenti importi ivi indicati;
- dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art.172 – comma 1 – lettera e) – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante trasmissione telematica della stessa sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13 – comma 15 – del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, come da apposita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale prot. n.5343 del 06/04/12 e successiva nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28/02/2014;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii..

IL PRESIDENTE
F.to Cav. Luisa Sallustio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Tarascio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c.1, del T.U. 18/8/2000, n. 267);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, il 23 MAG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Tarascio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal23 MAG. 2014.....
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, il 23 MAG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Tarascio

Per copia conforme all'originale.

Li, 23 MAG. 2014



SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO